

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2351

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato **MENICACCI**

*Presentata il 18 febbraio 1970*

### Norme relative ai concorsi per l'assunzione nei ruoli del personale docente nella scuola secondaria

**ONOREVOLI COLLEGHI!** — La legge 14 ottobre 1960, n. 1228, regolatrice delle norme relative ai concorsi per l'assunzione nei ruoli del personale docente nella scuola secondaria, prescrive che soltanto i candidati che abbiano avuto nelle prove di esame una votazione non inferiore ai 7/10 possono ottenere la cattedra, pur ritenendosi superato il concorso con la media di 6/10.

La legge è divenuta, con l'ultimo quinquennio, discriminatrice nei confronti di alcune categorie di professori che hanno riposto giustamente solo nei concorsi le proprie speranze di immissione in ruolo.

Infatti, si è verificato il fenomeno, preoccupante per il regolare funzionamento della scuola, della non assegnazione di tutte le cattedre messe a concorso, come, ad esempio, dimostra l'esito del concorso a 941 cattedre di italiano e storia negli istituti tecnici (tabella A II) bandito con decreto ministeriale 15 maggio 1967 e conclusosi con la non assegnazione di ben 345 cattedre. E ciò, non per mancanza di concorrenti, ma per le vigenti disposizioni che impediscono il conferimento delle nomine in ruolo a quei candidati che non abbiano raggiunto i prescritti 7/10, pur avendo superato le prove con 6/10.

Tenuto conto che altre leggi (come le nn. 603, 327, 468, 263-B) hanno aperto la porta all'immissione in ruolo indiscriminatamente a tutti i docenti in possesso di una generica abilitazione, anche parziale e conseguita con la media di 6/10, non si vede il perché non debba essere riservato lo stesso trattamento ai docenti in possesso di abilitazione specifica e che abbiano superato più regolari concorsi a cattedre, i cui orali sono stati sostenuti davanti ad una unica commissione con giudizio omogeneo e con carattere di maggiore selettività.

Tale criterio, infatti, se soddisfa le esigenze di un reperimento più qualificato e serio del corpo docente, disatteso dalle leggi sopracitate, deve, in questa particolare circostanza, essere almeno contingentemente modificato per sanare una grave ingiustizia proprio verso quegli insegnanti che più coscientemente e con maggiore impegno si sono indirizzati alla carriera scolastica.

Si chiede, quindi, con il seguente progetto di legge di includere nelle graduatorie dei vincitori dei concorsi banditi nell'ultimo quinquennio tutti i candidati che abbiano comunque superato la prova, fino all'esaurimento di tutti i posti disponibili ed antece-

dentemente all'applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 468, tramite la quale verranno immessi nei ruoli anche coloro che sono in possesso di un'abilitazione decentrata conseguita pure con 6/10.

Si fa presente agli onorevoli colleghi, che questo progetto di legge non ha bisogno di copertura finanziaria, dovendo i candidati

ricoprire cattedre già in organico e non assegnate solo per i motivi precedentemente esposti.

Essendo già stati presentati i documenti per l'immissione in ruolo prevista dalla citata legge n. 468, si chiede che il presente progetto di legge venga esaminato ed approvato con procedura d'urgenza.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

I candidati che nei concorsi a cattedre negli istituti di istruzione secondaria, banditi nell'ultimo quinquennio, hanno superato le prove di esame con la media di almeno 6/10, vengono immessi nei ruoli della cattedra per cui hanno superato la prova fino ad esaurimento dei posti disponibili e prima dell'applicazione della legge 2 aprile 1968, n. 468.

### ART. 2.

La decorrenza giuridica della nomina in ruolo per i professori aventi diritto in base all'articolo 1 è fissata al 1° ottobre successivo alla pubblicazione delle graduatorie dei relativi concorsi.

### ART. 3.

Tutte le norme in contrasto con la presente legge sono abrogate.